



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI COGOLETO

STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI COGOLETO

Art. 1 – Istituzione

E' istituita la Consulta Giovanile Comunale quale organismo di partecipazione e di consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

Art. 2 – Finalità e ambiti di competenza

La Consulta Giovanile Comunale può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile

La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.

La Consulta Giovanile Comunale persegue le seguenti finalità:

- Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
- Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e con le istituzioni locali;
- Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
- Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
- Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
- Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

Art. 3 – Funzioni

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta Comunale nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere non vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

Art. 4- Organi

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
- il Presidente, il VicePresidente – quali organi esecutivi.
- Il Segretario.

Art. 5 – Composizione dell'Assemblea

Possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani:

- un rappresentate, di età compresa tra i 16 e 25 anni, designato da ogni associazione che ha sede legale sul territorio avente almeno 10 iscritti nella fascia di età indicata (su indicazione e garanzia del Presidente);
- i giovani di età compresa fra i 16 e 25 anni, che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta e che presentino la rappresentanza (con nota alla quale siano allegate le firme e documento di riconoscimento) di almeno 15 giovani nella fascia di età sopraddetta;

Il numero dei partecipanti è illimitato;

Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo,

I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 26° anno di età, per dimissioni volontarie ;

Eventuali dimissioni e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali scadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza a partire dal 01 gennaio di ogni anno;

Il Presidente di concerto con il Segretario entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari.

I componenti dell'Assemblea durano in carica 4 anni.

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile; spetta all'Assemblea:

- esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
- deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte delle associazioni che hanno aderito alla consulta e dai membri, in modo individuale, dell'assemblea stessa.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

La Consulta si riunisce di regola ogni TRE mesi, secondo una programmazione semestrale e ogni qualvolta venga richiesto da almeno 1\5 dei membri o se ne rilevi la necessità;

La prima seduta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente delegato;

Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dall'Assemblea con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione;

L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori.

Art. 8 – Validità delle sedute

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi:

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Art. 9 – Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;

L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti;

Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto;

Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;

L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario e pubblicato sia sul sito della Consulta che sul sito web del Comune di Cogoleto.

Art. 11 – Organi elettivi

Nel corso della prima riunione dell'assemblea si provvederà a eleggere un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. Entrambi i sessi devono, se possibile, essere rappresentati ,

Il Presidente e il VicePresidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenti, durano in carica, unitamente al segretario, due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.

Art. 12 – Competenze

Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea, collabora nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare; mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una

relazione annuale descrittiva del lavoro svolto, mantiene i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;

Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede a tenere il registro dei componenti la consulta oltre che i contatti con i membri dell'Assemblea;

Art. 13 – Commissioni di lavoro

Per un ottimale svolgimento degli obiettivi e delle finalità previste nel presente atto possono essere istituite Commissioni di Lavoro, composte sia da membri attivi dell'Assemblea sia - come supporto operativo e per l'esperienza acquisita - dagli appartenenti alle consulte passate, che hanno iniziato progetti particolarmente impegnativi e coinvolgenti.

Il numero dei membri, le loro funzioni e i vari compiti saranno definiti contestualmente alla loro costituzione.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto

I contenuti delle norme dello Statuto possono essere modificate esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto.

Art. 15 – Sede

La Consulta ha sede nel CENTRO CIVICO DI VILLA NASTURZIO, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. Gli utilizzi sono regolati con apposito atto approvato dalla Civica Amministrazione.

Art. 16 – Durata

La durata della Consulta Giovanile è illimitata.

Art. 17 – Risorse

Le risorse economiche della Consulta Giovanile sono costituite da fondi elargiti da Enti pubblici e privati e dai proventi ricavati dall'attività svolta, che comunque devono essere introitati dal Comune di Cogoleto e poi "girati" alla Consulta stessa che ne dovrà rendere conto, come agente contabile.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere investito esclusivamente nelle attività svolte dalla consulta e in nessun caso potrà essere corrisposto direttamente o indirettamente ai partecipanti.

Ai partecipanti alla consulta spetta la refusione delle spese sostenute in capo alle loro mansioni autorizzate dal Presidente, da compensare dietro adeguata documentazione giustificativa.

E' fatto divieto di corresponsione di compensi per le attività svolte dagli stessi.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti;

Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta Giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea.